



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA – IMPIANTI FER

TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 17764 dd. 14.10.2025 – progetti rientranti nell'art. 8, c. 2 bis d.lgs. n. 152/2006 – speciale procedimento ex art. 25 TUA – termini perentori – silenzio inadempimento - le difficoltà organizzative della P.A. non escludono la perentorietà dei termini – sussiste il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter

La vicenda riguarda l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia tenuta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sull'istanza presentata da una Società per il rilascio del previsto provvedimento di VIA in relazione ad un progetto per un impianto eolico finanziato nell'ambito del P.N.R.R., e pertanto soggetto alla speciale disciplina procedimentale di cui all'art. 25 TUA.

Il procedimento di VIA si era dipanato nelle sue varie fasi: conclusa la consultazione del pubblico, si era aperta una nuova fase di consultazione a seguito della trasmissione e della pubblicazione delle integrazioni fornite dalla ricorrente, poi conclusasi. Da quel momento, però, il procedimento era risultato in perdurante "istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC", non essendo stati acquisiti i previsti pareri di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, e del Ministero della Cultura. Nonostante la presentazione di una diffida, l'amministrazione non aveva proceduto; di conseguenza, alla luce del comportamento inerte la società ricorrente aveva adito il TAR competente, lamentando che dalla violazione dei termini perentori stabiliti dall'art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006 discendeva anche l'insorgenza del diritto ad ottenere il rimborso del 50% delle spese di istruttoria sopportate (ai sensi del relativo comma 2-ter).

La sentenza riconosce, anzitutto, che il progetto sottoposto a VIA presentato dalla società ricorrente rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 8, comma 2-bis, del D.lgs. n. 152 del 2006, dedicato alle procedure di VIA di competenza statale in quanto inerenti "progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), [...] nonché [...] progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima ["PNIEC"], individuati nell'allegato I-bis" e che l'organo incaricato dell'istruttoria su tali progetti è la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Per questi progetti trova applicazione l'art. 25 del TUA, il quale prevede che la speciale Commissione si esprima entro il termine di 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione e, comunque, entro 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi 30 giorni, il direttore generale del MASE deve adottare il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del direttore generale del MIC entro il termine di 20 giorni". Il comma 7 dell'art. 25 afferma che "Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori".

La sentenza ribadisce che l'istituzione di un organo *ad hoc* e la previsione di stringenti tempistiche per i procedimenti di VIA trova *ratio* nell'interesse prioritario attribuito dal legislatore a determinate tipologie di interventi, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari in ambito energetico. Nel caso sottoposto all'esame l'avvenuta violazione dei termini previsti e l'illegittimità del silenzio serbato dal MASE, a fronte di quadro normativo, ispirato a scansioni procedimentali connotate da termini perentori, non vale ad escludere la formazione del silenzio inadempimento l'eventuale presenza di difficoltà operative o organizzative della P.A., stante l'onere del Ministero di adottare tutte le misure di organizzazione interna idonee ad assicurare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti. Nemmeno l'introduzione di criteri di priorità, operata dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 153/2024, convertito in legge 13 dicembre 2024, n. 191, determina alcuna deroga ai termini perentori dei procedimenti in questione, né comporta la loro degradazione a termini meramente ordinatori o acceleratori o provoca la sospensione degli stessi, in quanto quello della priorità deve intendersi come un mero criterio di organizzazione dei lavori.

Conclude il TAR che la disciplina nazionale ed eurounitaria di tutela dell'interesse pubblico alla massima diffusione degli impianti FER, ha posto i principi fondamentali della materia prevedendo un *favor* per tali fonti energetiche al fine di garantire in modo uniforme sul territorio nazionale la conclusione entro un termine definito del relativo procedimento autorizzativo, in coerenza con il carattere di priorità riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale.

Pertanto, la condotta inerte del MASE comporta anche una violazione dell'art. 2 della L. 241/1990, che impone la conclusione del procedimento su istanza di parte nel termine previsto, costituendo violazione del principio di "doverosità dell'azione amministrativa",

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

principio generale riconducibile ai canoni di trasparenza e buona amministrazione ex art. 97 Cost., sulla scorta dei doveri di correttezza, trasparenza e imparzialità, imponendosi al soggetto pubblico di rispondere alle istanze private in ottemperanza ad un dovere che rileva ex se quale principio di civiltà giuridica ... consentendo altresì alle parti, attraverso l'emanazione di un provvedimento espresso, di tutelare in giudizio i propri interessi a fronte di provvedimenti ritenuti illegittimi".

Sulla base della accertata sussistenza di un illegittimo silenzio-inadempimento sull'istanza presentata dalla Società ricorrente, il TAR ha infine riconosciuto alla ricorrente il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi dell'articolo 25, comma 2-ter, del TUA.

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202508693&nomeFile=202517664_01.html&subDir=Provvedimenti